

ne potrà essere vietata ai minori di anni quattordici, ovvero agli infradi-ciotenni; è, in ogni caso, esclusa qualsiasi forma di censura preventiva degli spettacoli inscenati da vivo.

13. La libertà dell'arte e della scienza. La libertà d'insegnamento

La produzione artistica e la ricerca scientifica devono svolgersi – quali estrinsecazioni caratteristiche della libertà di manifestazione del pensiero – al riparo da ingerenze statali: lo Stato democratico, infatti, rifugge dalla previsione di una religione, di un'arte e di una scienza di Stato, oltre a contemplare – evidentemente – il massimo pluralismo ideologico.

Occorre tristemente constatare, tuttavia, come appaia ancor'oggi relativamente inattuato il disposto dell'art. 9 Cost., a mente del quale la Repubblica è investita del compito di promuovere la cultura e l'avanzamento scientifico e tecnico, sostanzialmente a causa della storica carenza di raccordi tra i soggetti chiamati allo svolgimento dell'attività di ricerca e le strutture pubbliche deputate all'approntamento delle risorse umane, materiali e finanziarie necessarie all'esplicazione della ricerca stessa.

Altrettanto parziale sembra, da ultimo, essere il grado con cui è assicurata in Italia la libertà della scienza, a cagione delle croniche deficienze del sistema – fra cui, l'inadeguatezza del Consiglio nazionale delle ricerche, e delle Università quali sedi istituzionalmente deputate – fra l'altro – alla ricerca in ogni branca del sapere.

La libertà dell'insegnamento è il fisiologico precipitato del riconoscimento costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, del pluralismo culturale e della libertà della ricerca: essa, d'altra parte, non può realizzarsi al punto tale da contrastare la formazione – in capo al discente – di una coscienza critica, con la quale affacciarsi consapevolmente alle diverse sfide della vita.

14. Il diritto di proprietà

Ai sensi dell'art. 42 Cost., la proprietà è pubblica o privata. La circostanza per la quale la Costituzione si preoccupa di precisare la natura della proprietà impone previamente di ritenere acquisito il rango costituzionale del diritto dominicale, con la contestuale e indefettibile precisazione che

l'eventuale attribuzione a siffatta posizione giuridica del requisito dell'inviolabilità suonerebbe – oggigiorno – come l'antistorico residuo di una concezione liberale e ottocentesca dei rapporti intersoggettivi di tipo patrimoniale.

A tal proposito, infatti, è eloquente il disposto dell'art. 42, III c., Cost., a mente del quale il riconoscimento del diritto di proprietà è simultaneamente incardinato lungo la direttrice della sua finalizzazione sociale, in adesione all'istanza solidaristica espressa dall'art. 2 Cost.

La **proprietà**, più precisamente:

- a) consiste – in linea generale – nel diritto di godere e disporre della cosa, pienamente ed esclusivamente, ex art. 832 c.c.;
- b) è disciplinata dalla legge, avuto riguardo al suo acquisto, al suo godimento e ai suoi limiti;
- c) deve risentire di una funzione sociale, ossia assurgere a strumento di realizzazione di un interesse pubblico, evidentemente non insensibile alla posizione – giuridica, economica e sociale – del terzo estraneo al rapporto di proprietà (Pugliatti);
- d) deve essere universalmente accessibile, così da giovare all'instaurazione di un ordinamento più equo e giusto, in vista del cui obiettivo, ad esempio, la grande proprietà fondiaria può essere interessata da bonificazioni terriere, suddivisione di latifondi, reimpianti di colture, ricostituzione delle unità produttive (ex art. 44 Cost., introduttivo di una riserva di legge rinforzata, siccome teleologicamente orientata a favorire il razionale sfruttamento del suolo);
- e) può essere assoggettata a provvedimenti ablativi, nell'ipotesi in cui – nei casi stabiliti dalla legge e per motivi d'interesse generale – la pubblica amministrazione sottragga il diritto dominicale (e il bene oggetto del medesimo) al suo originario titolare, al fine di realizzare opere di cui sia stata dichiarata la pubblica utilità: in tal caso, al privato spetta un indennizzo parametrato all'utilizzo del bene *medio tempore* compiuto, e oggi sostanzialmente coincidente con il valore venale della *res* tolta al suo precedente titolare (all'esito degli interventi correttivi della Consulta, di cui alle sentt. 348 e 349 del 2007, occasionati da numerose pronunce condannatorie della Corte EDU nei confronti dello Stato italiano);
- f) può essere trasferita a comunità di lavoratori o utenti, qualora – per fini di utilità generale – si renda opportuno sottrarre alla logica eminentemente lucrativa le imprese (o le categorie di esse) che abbiano carattere di preminente interesse generale, e risultino esercitare un servizio pub-

blico essenziale, produrre fonti di energia, o versare in regime di monopolio: a tanto deve provvedere la legge (riserva anch'essa rinforzata).

Oggetto della proprietà sono i **beni**, ossia quelle cose che – potendo formare oggetto di diritti – siano, in questo caso, specificamente suscettibili di essere godute in modo pieno ed esclusivo, e fatte circolare per volontà del loro proprietario; i beni possono appartenere:

- a) alle persone, fisiche o giuridiche (di diritto privato e pubblico);
- b) allo Stato;
- c) agli enti pubblici, anche non territoriali.

In particolare, i **beni pubblici** possono ripartirsi in:

- a) beni del **demanio necessario**, i quali non possono che appartenere allo Stato;
- b) beni del **demanio accidentale**, i quali possono appartenere anche ad altri enti territoriali (Comuni, Province, Regioni)
- c) beni **patrimoniali indisponibili**, che possono essere sottratti alla loro destinazione soltanto in conformità alle leggi che li regolano;
- d) beni **patrimoniali disponibili**, mobili o immobili, liberamente alienabili.

Dei beni verso cui lo Stato assume una funzione tutelare rammentiamo innanzitutto i beni del **patrimonio storico, artistico, paesaggistico culturale e ambientale** (ex art. 9 Cost.), rispetto ai quali la Repubblica attua politiche di conservazione, valorizzazione e ampliamento.

15. La libertà d'iniziativa economica

Ai sensi dell'art. 41 Cost., l'iniziativa economica privata è libera.

Essa consiste nella possibilità d'intraprendere, senza pregiudiziali restrizioni, attività economiche occasionate dall'investimento di capitali e finalizzate alla massimizzazione del profitto dell'investitore, il quale assume la qualifica d'imprenditore laddove dia luogo ad un'attività organizzata in vista della produzione o dello scambio di beni e di servizi.

La libertà dell'iniziativa economica incontra, tuttavia, delle limitazioni imposte dall'esigenza di coordinare l'impresa privata con la finalizzazione sociale della proprietà, essendo quest'ultima il presupposto stesso di qualsiasi attività economia incentrata sulla disponibilità privata dei mezzi di produzione.

Anche l'iniziativa economica, infatti, deve costituire un veicolo di promozione della dignità della persona, tanto per quel che attiene all'imprenditore che vi dà corso, quanto avuto riguardo alla compagine dei dipendenti che presso la sua struttura aziendale esplicano la propria attività produttiva.

L'iniziativa privata, a sua volta, deve convivere con l'assunzione diretta della qualifica imprenditoriale da parte dello Stato: com'è noto, infatti, uno dei tratti distintivi degli ordinamenti democratici e sociali è individuabile nell'interventismo statale in economia, preordinato non già allo svilimento e all'impedimento delle intraprese economiche dei privati, bensì all'esercizio di quelle attività imprenditoriali la cui significativa rilevanza – in vista dell'abbattimento delle sperequazioni e del miglioramento delle condizioni di vita dei consociati – ne sconsigli l'abbandono (esclusivo o prevalente) in mano al capitale privato; di tale interventismo pubblico in economia possono dirsi paradigmatici, ad esempio, gli enti dell'I.R.I. (l'Istituto per la ricostruzione industriale) e l'E.N.E.L.

Si comprende, pertanto, in quest'ottica la previsione dell'art. 41, III c., Cost., sintomatico della composizione – in Assemblea costituente – delle visioni scaturenti dalle ideologie cattolica, socialista e liberale, a mente del quale lo Stato può attuare pianificazioni e controlli che indirizzino e coordinino l'attività economica a fini sociali.

V'è da dire, tuttavia, che la **programmazione economica** non abbia storicamente riscontrato un grande successo, nonostante l'omnicomprensiva esigenza – emersa più volte, a regolari intervalli di tempo, e tuttavia mai onorata – di provvedere a regolamentare il libero mercato in funzione della tutela del consumatore, della responsabilizzazione della classe imprenditoriale e della realizzazione di sempre più concorrenziali condizioni di esplicazione dell'iniziativa economica.

In ogni caso, la libertà d'iniziativa economica privata non può mai travalicare i limiti imposti dai valori non negoziabili della sicurezza (dei lavoratori, dell'ambiente, *et cetera*), della dignità della persona e della sua libertà: ciò, anche alla luce di quanto si dirà appresso, in materia di diritto al lavoro.

16. Il diritto al lavoro e il diritto di sciopero

Lo Stato sociale (*welfare State*) si impegna lungo la via della creazione – in favore di tutti i consociati – delle condizioni propedeutiche al miglioramento della loro qualità di vita.

Fra queste, evidentemente, anche la titolarità di un'occupazione lavorativa, sulla base del presupposto per il quale l'intero ordinamento (art. 1 Cost.) – risultando fondato proprio sul lavoro – implica la messa a disposizione, da parte di ognuno dei suoi componenti, delle energie – fisiche e intellettive – necessarie a concorrere al progresso materiale e spirituale della società.

In quest'ottica, dunque, va inteso l'art. 4 Cost., norma programmatica e attributiva all'ordinamento giuridico del compito di promuovere le condizioni idonee a rendere effettivo il diritto al lavoro, la cui spettanza è comunque riconosciuta a chiunque.

In ottica retrospettiva, non appare azzardata l'affermazione per la quale il diritto al lavoro sembra essere rimasto relativamente inattuato, in seno all'ordinamento: se è vero, infatti, che non si possa ritenere lo Stato sistematicamente gravato del compito di provvedere al reperimento di un posto di lavoro per tutti coloro che vi ambiscono, è altrettanto vero che politiche economiche non oculate abbiano prodotto un sottodimensionamento complessivo dell'offerta lavorativa, rendendo non ancora pienamente accessibile questo canale di nobilitazione della dignità umana.

Tra i diritti sociali più rilevanti, inoltre, emerge innegabilmente il diritto di sciopero, consistente nell'astensione collettiva (e non necessariamente preventivata) della totalità (o di una parte cospicua) dei lavoratori impiegati in una determinata realtà produttiva, pubblica o privata.

Lo sciopero è un mezzo di lotta sindacale, finalizzato al miglioramento delle condizioni occupazionali dei lavoratori e alla manifestazione di orientamenti ideologici, direttamente o indirettamente correlati alle tematiche del lavoro.

Il diritto di sciopero è riconosciuto ex art. 40 Cost.; dalla disamina della disposizione costituzionale in parola constatiamo come:

- a) il diritto sia pacificamente ascritto al novero delle posizioni inviolabili costituzionalmente protette;
- b) esso soggiaccia alle prescrizioni stabilite dalla legge (cui la relativa disciplina è riservata).

Lo sciopero, d'altra parte, potendo insorgere legittimamente anche per iniziativa endo-aziendale o intra-aziendale di soggetti promotori non appartenenti ad alcuna organizzazione di categoria, non richiede alcun intervento dei sindacati, pur essendo precipuamente riconducibile fra gli strumenti di cui esso usualmente si avvale, per rafforzare l'efficacia della

propria attività di sensibilizzazione in materia di *status* giuridico ed economico dei prestatori d'opera.

Il diritto di sciopero è immediatamente azionabile e le leggi che lo regolano non possono giungere a snaturarne il contenuto: la Corte costituzionale ha espunto dall'ordinamento le disposizioni penali repressive del medesimo, a condizione che lo svolgimento dello sciopero non tramodi in episodi di violenza o di coartazione della volontà dei lavoratori non intenzionati ad aderire allo sciopero.

La chiusura collettiva delle attività produttive da parte dei rispettivi esercenti – definita **serrata** – appare, per contro, verosimilmente incompatibile con il dato costituzionale, risultando nella vanificazione dello strumento dello sciopero, costituzionalmente concesso ai lavoratori, quali parti deboli del rapporto che li lega alla controparte datoriale.

Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, invece, ha rinvenuto un'apposita disciplina nella l. 83/2000, volta a contemperare le istanze dei lavoratori con l'esigenza di assicurare – in qualsiasi momento – l'effettività di altri diritti costituzionali di rango non inferiore, fra cui quello alla mobilità, alla salute, alla difesa processuale, alla comunicazione, all'istruzione; in tutti questi ambiti, l'indizione dello sciopero non può mai condurre alla sospensione nell'erogazione delle prestazioni essenziali, e deve essere annunciata con un preavviso di almeno 10 giorni, cui si accompagni l'indicazione della durata dell'astensione collettiva. Ove, tuttavia, lo svolgimento di uno sciopero imminente possa contraddire gravi esigenze di pubblica necessità, i Ministri competenti *ratione materie* e i prefetti possono diffidare i lavoratori dall'effettiva realizzazione dell'astensione dal lavoro (c.d. precettazione).

Lo sciopero politico, ossia quello condotto a fini di rivendicazione politica dei diritti e degli interessi – non strettamente economici e contrattuali – dei lavoratori è parimenti consentito, purché non degeneri in veicolo di (tentato) sovvertimento delle istituzioni repubblicane.

Ricordiamo, da ultimo, come la condizione dei lavoratori – in seno alle rispettive unità produttive – sia stata oggetto della normazione confluita nello **Statuto dei lavoratori** (l. 300/1970), cui si deve la precisazione di numerose posizioni giuridiche spettanti al prestatore, e da questi azionabili nei confronti dell'imprenditore-datore di lavoro.

La costituzione di sindacati di comodo, compiacenti con i datori di lavoro e finanziati da questi ultimi, è chiaramente vietata.

La reintegrazione sul posto di lavoro per il dipendente ingiustamente licenziato è stata, infine, oggetto di alcune modiche legislative (incidenti

sull'art. 18, l. 300/1970), che ne hanno rivisto la portata nell'ottica di una maggiore flessibilità in uscita dal mondo del lavoro (privato), sostanzialmente distinguendo tra:

- a) licenziamenti discriminatori, sistematicamente comportanti l'obbligo del reintegro nella compagine produttiva;
- b) licenziamenti disciplinari *contra ius*, rispetto ai quali il giudice è chiamato a scegliere se disporre il ripristino del rapporto – illegittimamente interrotto *ex parte datoris* – o la corresponsione di un trattamento economico di tipo risarcitorio, in favore del lavoratore attinto dalla misura espulsiva;
- c) licenziamenti economicamente motivati (ancorché illegittimi), per i quali è adesso previsto il solo rimedio del versamento datoriale di una somma di natura risarcitoria.

17. Il diritto alla salute

Ai sensi dell'art. 32 Cost., la salute (ossia la condizione di benessere psichico e fisico della persona) assurge a diritto fondamentale del singolo e interesse collettivo.

Quanto alla sua dimensione individuale, è intuitivo comprendere come la stessa costituisca la prima proiezione del diritto in argomento, di cui ciascun soggetto intende godere, auspicabilmente per tutto l'arco della propria esistenza: la Repubblica (ossia l'ordinamento tutto, considerato in ogni sua componente) si impegna, a tal proposito, nella predisposizione di servizi sanitari che rendano effettivo il diritto alla salute, con particolare riferimento alla condizione di quelle persone (anche non titolari di cittadinanza italiana), sprovviste di mezzi per fronteggiare – esclusivamente con le proprie forze – trattamenti sanitari lunghi o costosi.

Nella sua dimensione collettiva, a sua volta, la sanità diviene un presupposto indefettibile di prosecuzione dell'esperienza associata e impone l'adozione di politiche pubbliche complessivamente in grado di migliorare la situazione sanitaria della popolazione, debellare o contenere malattie di diversa natura, perfezionare gli stili di vita e conseguentemente prolungare l'aspettativa di vita di tutti i consociati.

La giurisprudenza ordinaria ha da tempo riconosciuto la copertura costituzionale del danno alla salute, dichiarandone la risarcibilità anche al di là dell'attitudine del danno inferto all'incisione della sfera reddituale del soggetto: il **danno biologico**, infatti, è liquidabile quale mera violazio-

ne dell'integrità psico-fisica del danneggiato, ossia della lesione del valore "persona", intaccato dall'altrui contegno dannoso.

Più recentemente, l'elaborazione pretoria e dottrinale ha condotto alla ricostruzione dell'ulteriore categoria del **danno esistenziale**, inteso come sconvolgimento delle usuali abitudini di vita, provocate dal contegno dannoso subito dall'interessato: il danno esistenziale si distingue da quello biologico, pur potendo scaturire dal medesimo fatto doloso o colposo.

La tutela della salute pubblica è affidata a presidi territoriali noti come "Aziende sanitarie" localizzate sul territorio nazionale e rimesse alla gestione delle Regioni di appartenenza.

Al Ministero della salute competono (ex l. 371/2001) il coordinamento del sistema sanitario nazionale (anche in materia veterinaria), la tutela della salute sui luoghi di lavoro e l'igiene e la sicurezza alimentari, senza tralasciare la predisposizione di interventi atti a fronteggiare eventuali situazioni di rischio per la salute pubblica.

La legge può prevedere casi in cui un soggetto venga sottoposto a trattamenti sanitari contro la sua volontà: trattasi dei casi di "**trattamento sanitario obbligatorio**" (T.S.O.), ammessi soltanto a condizione che la preservazione della salute dell'interessato giovi alla sanità collettiva; in mancanza, infatti, non si giustificerebbe la conculcazione della libertà di autodeterminazione della persona sottoposta al trattamento, la cui dignità personale non può – in ogni caso – subire coartazioni (in proposito, cfr. Corte Cost., sent. 307/1990).

Particolarmente dibattuto, ai giorni nostri, il tema dei termini e dei limiti entro cui ammettere il rifiuto di trattamenti terapeutici, dai quali consegue il verosimile decesso della persona.

In linea di massima, e anche alla luce di delicati casi di cronaca, occorsi nel recente passato, possiamo affermare – stante la notevole lacunosità della normativa applicabile alla materia in argomento – quanto segue:

- a) il diritto a provocarsi la morte (c.d. **eutanasia**, attiva o passiva) non è formalmente riconosciuto, attesa l'indisponibilità del bene della vita e la repressione penale delle condotte di omicidio (art. 575 c.p.), omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) e istigazione al suicidio (art. 580 c.p.); sul punto di recente è intervenuta la Corte costituzionale che, dopo aver dato al Parlamento il tempo per disciplinare la materia (ord. n. 207 del 2018), ha di recente chiarito che l'**illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219**

(Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) ovvero con **modalità equivalenti, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli** (sent. n. 242 del 2019 c.d. "Caso Cappato");

- b) l'**accanimento terapeutico** è fermamente ripudiato dalla nostra Carta costituzionale, per il combinato disposto degli artt. 2, 13 e 32 Cost., dalla cui disamina sistematica emerge la titolarità – in capo al paziente – di determinarsi in ordine all'*an* e al *quomodo* dei trattamenti medici dei quali giovarsi, previa maturazione di un **consenso informato** in merito al contenuto delle cure lui prospettate, dei benefici ritraibili e del grado di probabilità del loro conseguimento, della durata e invasività del trattamento e delle sue eventuali controindicazioni; da ciò discende l'ammissibilità di una decisione del paziente, da questi volontariamente assunta – o ricostruita, nell'ipotesi in cui il paziente versi in stato d'incoscienza, alla luce delle sue pregresse opzioni di vita – orientata nella direzione della cessazione dei trattamenti praticati sulla persona di lui, la quale produca – come naturale decorso dello stato patologico ricorrente nella fattispecie – il venir meno delle funzioni vitali dell'individuo;
- c) l'assistenza fornita al paziente che rifiuti le cure – da parte del personale, medico e paramedico, accorso al suo capezzale – e consistente nel rigoroso adempimento della volontà dell'assistito di non ulteriormente sottoporsi – soprattutto nelle ipotesi in cui il paziente *de quo* versi in stato vegetativo permanente – a trattamenti di mero mantenimento in vita – siccome da lui stesso ritenuti degradanti, disumani e indegni di essere durevolmente affrontati – è penalmente scriminata e non integra la condotta di omicidio del consenziente, ricorrendo la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere, di cui all'art. 51 c.p. (dovere ottemperato rispettando pedissequamente la volontà del paziente, oggi titolato a interloquire con il personale sanitario, in forza dell'alleanza terapeutica tra medico e assistito, la cui pacifica acquisizione alla prassi medica ha opportunamente determinato il declino della preesistente visione paternalistica, di abbandono del paziente nelle mani del sanitario): in proposito, v. Trib. Roma – Uff. G.U.P., sent. 2049/07;
- d) fino a poco tempo fa, in mancanza di una regolamentazione normativa, l'orientamento progressivamente emerso in ordine ai trattamenti di

sostegno vitale (quali l'idratazione e l'alimentazione) deponere in senso favorevole alla possibilità che gli stessi fossero legittimamente rifiutati dall'interessato, qualora forzosamente veicolati nel corpo del paziente (in quanto indistinguibili dalla categoria dei trattamenti sanitari): la questione ha oggi rinvenuto un proprio statuto normativo con l'entrata in vigore della l. 219/2017, approvata al fine di regolamentare, fra le altre materie, le cc.dd. disposizioni anticipate di trattamento, indicazioni vincolanti (la cui attuazione è demandata a una persona di fiducia dell'interessato, che questi può preventivamente nominare, ovvero ad altro incaricato, designato dal giudice tutelare) mediante le quali sancire la propria disponibilità o meno a ricevere determinati protocolli medico-sanitari, incluso il distacco degli apparati medicali di supporto vitale, applicati a soggetti in stato vegetativo permanente.

- e) di un certo rilievo anche la pronuncia n. 162 della Corte costituzionale, resa nel 2014 in materia di procreazione medicalmente assistita, con la quale il giudice delle leggi ha definitivamente fugato ogni perplessità in ordine alla tenuta costituzionale della legge 40/2004, avuto particolare riguardo – in questa occasione – all'ivi previsto divieto di fecondazione eterologa, dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrarietà agli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost., attesa l'ingiustificabilità della preclusione assoluta all'accesso a siffatta tecnica di fecondazione artificiale, nelle ipotesi di accertata irreversibilità della condizione d'infertilità o sterilità dei soggetti interessati al trattamento.

18. I nuovi diritti: in particolare il diritto all'ambiente

Con la proliferazione delle Carte internazionali dei diritti, la circolazione dei modelli giuridici e l'emersione di istanze sempre nuove, meritevoli di accoglimento in quanto preordinate al complessivo sviluppo della persona umana, la dottrina costituzionalistica è pervenuta – pionieristicamente – all'elaborazione della categoria dei cc.dd. “nuovi diritti”.

I **nuovi diritti** consistono in situazioni giuridiche di “terza generazione”, i quali si collocano – nell'evoluzione dei rapporti tra Stato e consociati – in posizioni ancora più avanzate rispetto ai diritti pubblici subiettivi di prima (libertà negative) e seconda (libertà positive) generazione. Già embrionalmente contenuti in seno ai principi propri della Costituzione repubblicana, sono oggi oggetto di crescente interesse da parte della comunità degli operatori giuridici.